

REGIONE CALABRIA

Proposta di D.C.A. n. 137 del 22-06-2018
Registro proposte del Dipartimento tutela della salute

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

DCA n. 138 del 26/06/2018

- OGGETTO:**
- Recepimento Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018 – 2020 (nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 DGSF)
 - Stesura Piano Regionale dei controlli ufficiali sull'alimentazione degli animali 2018-2019-2020

Task Force Commissariale
Medicina Pubblica Veterinaria e Sian
Dott. Pasquale Turno

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie"
Dott. Bruno Zito

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____ del _____



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DCA n. 138 del 26/06/2018

II COMMISSARIO AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015)

Oggetto: Recepimento Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018 – 2020
(nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 *DGSAF*)
Approvazione “Piano Regionale Alimentazione Animale 2018- 2020”.

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente *pro tempore* della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;

RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente *pro tempore* della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare;

RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 26 luglio e del 23 novembre 2016 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2016-2018;

VISTO il DCA n. 119 del 04.11.2016 con il quale è stato approvato il Programma Operativo 2016-2018, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (*Legge di Stabilità 2015*) e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n.298/UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la quale è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani *sub* Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regione Calabria con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

RILEVATO che con la anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari:

1. adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica;
2. monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;
3. adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
4. adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute 2014-2016;
5. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
6. razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
7. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
8. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-*quinquies*>comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
9. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
10. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
11. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;

12. adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;
13. rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
14. tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
15. conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
16. puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192 del 2012;

VISTA la nota 0008485-01/08/2017-GAB-GAB-A con la quale il dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario per la Regione Calabria;

VISTO il DPGR n.75 del 02.08.2017 con il quale è stato conferito ad interim al dott. Bruno Zito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;

VISTO il DCA n. 133 del 19.12.2016 (*Piano Operativo Triennale 2016-2018: Programma 2.2.1 sanità veterinaria e sicurezza alimentare*);

PREMESSO In data **20 dicembre 2017** il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari – Ufficio VII - con nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 *DGSAF* ha trasmesso il "*Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020*";

DATO ATTO che è necessario recepire, con il presente decreto, il "*Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020*";

DATO ATTO che la Regione, con atto trasmesso a parte, in quanto presenti dati sensibili, ha provveduto ad inoltrare la ripartizione dei campioni anno 2018, alle singole ASP e al Ministero della Salute (DGSAF - Uff. VII);

DATO ATTO che il Piano Regionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali, redatto dal Dott. Luigi Scalise, unitamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività, deve essere inviata al *Ministero della salute*.

VISTO il Regolamento(CE) n. 178 del 28/1/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/1/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento(CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29/4/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare gli articoli n. 41, 42, 43, 44;

VISTO il D.P.G.R. Calabria n.62 del 23.05.2013 -Recepimento accordo Stato Regioni e Province autonome su "Linee guida per il funzionamento e miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" - rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013;

IN ESITO all'istruttoria tecnica condotta dalla Task Force Commissariale di cui al DCA n. 133 del 19.12.2016 competente in materia

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI RECEPIRE il “*Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020*” trasmesso con nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 *DGSAF* dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari – Ufficio VII ;

DI APPROVARE il “Il Piano Regionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali anno 2018-2019-2020”;

DI STABILIRE che, qualora necessario, eventuali integrazioni o modifiche al piano regionale PRAA allegato al presente decreto, saranno apportate con ulteriore atto;

DI STABILIRE che le AA.SS.PP. eseguano, le attività di campionamento secondo la ripartizione dei campioni anno 2018 trasmessa con atto a parte;

DI STABILIRE che tutte le attività relative al Piano dovranno essere effettuate impiegando il sistema informativo nazionale del Ministero della Salute SINVSA;

DI STABILIRE che i Laboratori ufficiali di riferimento per le attività previste dal piano sono l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM);

DI DISPORRE CHE le ASP territoriali della Regione Calabria incarichino/confermino formalmente un referente per il PNAA (uno per ASP) che eserciterà attività di supervisione delle procedure previste e vigilerà sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate e funga da referente ASP nei confronti del Dott. Luigi Scalise referente della Regione e del Ministero della Salute;

DI ATTRIBUIRE alle Aziende Sanitarie Provinciali, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, il compito di redigere e approvare, sulla base delle indicazioni contenute nel PRAA allegato, il documento di programmazione e attuazione locale;

DI DEMANDARE ai Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Veterinari e Sian, delle Aziende Sanitarie Provinciali, ciascuno per le parti di propria competenza, la realizzazione del PRAA allegato;

DI STABILIRE CHE tutte le attività relative al Piano dovranno essere effettuate impiegando il sistema informativo nazionale del Ministero della Salute SINVSA;

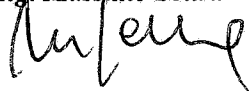
DI STABILIRE che i Laboratori ufficiali di riferimento per le attività previste dal piano sono l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM);

DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua presa d’atto e l’esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell’attuazione delle disposizioni in esso contenute;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito *web* istituzionale della Regione Calabria.

Il Commissario ad acta
Ing. Massimo Scura



Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali - Regione Calabria Anno 2018-2019-2020

PREMESSA

In data 20 dicembre 2017 il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari – Ufficio VII - con nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 DGSAF ha trasmesso il "Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020" (di seguito denominato PNAA) che sostituisce e abroga il "Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2015-2017" pubblicato con nota prot. n. 26865 il 18 dicembre 2014 e i successivi Addenda.

La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di verifica ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in MONITORAGGIO e in SORVEGLIANZA.

Il PNAA 2018 - 2020 si presenta suddiviso in due sezioni principali:

- ✓ parte generale descrittiva dove sono illustrate sia le modalità operative per gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli operatori del settore dei mangimi (OSM) dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente, sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
- ✓ parte tecnica applicativa dove sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi, raggruppati nei relativi capitoli di seguito illustrati.

Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico sono invece riportati sul sito del Ministero della Salute al fine di una più facile consultazione.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi

(in caso di difficoltà la Task Force Veterinaria provvederà alla trasmissione)

Come i precedenti piani, questo piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria e armonizzare l'organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.

Obiettivo fondamentale del PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.

In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi, tenendo conto del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi, della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell'uso del mangime o di qualsiasi attività o processo che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa da parte degli OSM.

I controlli ufficiali sono programmati sulla base dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n. 183/2005 e della categorizzazione degli stessi in base al rischio.

Le novità introdotte nel presente Piano sono:

- Semplificazione della rendicontazione del I° semestre anticipazione al 31 luglio di ogni anno,
- Ricerca di residui di tetracicline nel PAT,
- Modifica del Capitolo 5 con inserimento di un programma di Monitoraggio per il controllo di:
 - ✓ residui di packaging nei mangimi contenenti ex-prodotti alimentari,
 - ✓ di impurità botaniche,
 - ✓ pesticidi e prodotti fitosanitari (esclusi gli organoclorurati) di cui Reg. (CE) n. 396/2005,
 - ✓ fluoro nelle materie prime per mangimi,
 - ✓ radionuclidi,



1. FINALITÀ

Nel suo complesso il PNAA 2018-2020 è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, ed a garantire, tramite il controllo ufficiale dei mangimi, la salubrità, sicurezza e qualità degli stessi e conseguentemente dei prodotti di origine animale. Il piano è inoltre finalizzato a garantire la salute ed il benessere animale tramite l'uso di mangimi adeguati dal punto di vista igienico-sanitario.

Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223 "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Reg. (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

2. OBIETTIVI

Obiettivo fondamentale del PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente. In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi, della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell'uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).

Le Autorità Competenti programmano i controlli ufficiali sulla base dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al rischio.

Nello specifico il Piano deve:

- assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
- realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell' oggetto di controllo ufficiale, con particolare riguardo a:
 - ✓ operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
 - ✓ procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate e carry over;
 - ✓ la "rintracciabilità", ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori che conferiscono agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti;
 - ✓ sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
 - ✓ verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, ai requisiti previsti dalla vigente normativa.



3 COMPETENZE

La task force Veterinaria, alla luce di quanto sopra, delle non conformità riscontrate nel corso dell'audit 2017 e della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso, in considerazione della realtà zootecnica locale, nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, ha predisposto il presente Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali – Regione Calabria – Anno 2018, con la relativa assegnazione dei campionamenti ai competenti Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Aziende Sanitarie Provinciali, in considerazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020 predisposto dal Ministero della Salute.

In particolare:

1. la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Sorveglianza è stata effettuata sulla base della realtà zootecnica nonché dell'anagrafe degli impianti di produzione degli alimenti per animali, delle non conformità riscontrate nel corso del 2017 e della valutazione epidemiologica relativa al Piano precedente nel suo complesso;
2. per la programmazione dei campionamenti riferiti ai Programmi di Monitoraggio è stata applicata la procedura di randomizzazione, al fine di rendere puramente casuale la scelta dell'operatore dove effettuare il prelievo.

La Task Force espletterà l'attività di AUDIT e verifica dell'Efficacia sulle Autorità Competenti Locali, assicura, inoltre, che i funzionari addetti al controllo ufficiale siano formati relativamente all'analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate, ai processi produttivi ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli della contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderabili. Si ritiene utile coinvolgere, ove possibile, anche gli operatori del settore dei mangimi in tale attività formativa

I referenti del Piano in parola sono: per la Regione Calabria la Task Force Veterinaria, tramite il Dott. Luigi Scalise, per le Aziende Sanitarie Provinciali il Direttore/ Responsabile della UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, tramite i referenti del piano individuati a livello aziendale.

4. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano regionale si articola nei seguenti punti fondamentali:

- programmazione dell'attività;
 - anagrafe delle imprese del settore dei mangimi;
 - sopralluoghi ispettivi o ispezioni;
 - campionamenti;
 - criteri di campionamento per l'analisi;
 - protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni;
 - rendicontazione dell'attività svolta;
 - controlli ai fini della profilassi della BSE (come previsto nel Cap.1 "Piano di controllo ai fini della profilassi della BSE");
 - controllo di additivi e principi farmacologicamente attivi (come previsto nel Cap. 2 "Piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi");
 - controllo delle Diossine e PCB (come previsto nel Cap. 3 "Piano di controllo sulla presenza di Diossine, PCB diossina-simili, PCB non diossina-simili");
 - controllo delle Micotossine (come previsto nel Cap. 4 "Piano di controllo della contaminazione da Micotossine");
 - controllo dei contaminanti inorganici e composti azotati, pesticidi, residui di confezionamento, impurità botaniche e radionuclidi (come previsto nel Cap. 5 "Piano di controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Pesticidi, Residui di confezionamento, Impurità botaniche e radionuclidi");
 - ✓ per la ricerca di **residui di Packaging** onde evitare la presenza di materiale di confezionamento nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, secondo le indicazioni riportate nel PNAA, considerato che nella Regione Calabria non insistono impianti dedicati a questa attività, è possibile effettuare il campionamento in allevamenti che acquistano ed utilizzano tale prodotto;
 - ✓ Per la ricerca delle impurità botaniche di cui Direttiva 2002/32 secondo le indicazioni riportate nel PNAA;
 - ✓ Per la ricerca dei pesticidi di cui al Reg. (CE) n. 396/2005 e successive modifiche, secondo le indicazioni riportate nel PNAA;
 - ✓ Per la ricerca di Fluoro nelle materie prime per mangimi. secondo le indicazioni riportate nel PNAA.
- L'esecuzione dei campioni per questo programma dovrà essere attuata solo dopo specifica comunicazione del Ministero prevista nel corso del 2018.



- controllo in materia di contaminazione da *Salmonella*, (come previsto nel Cap. 6 "Piano di controllo della contaminazione microbica da *Salmonella* spp.");
- controllo dell'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati (come previsto nel Cap. 7 "Piano di controllo sulla presenza di organismi geneticamente modificati").

Per l'attuazione del piano è già stata inoltrata al Ministero della Salute ed ai Servizi Veterinari Area C delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria la ripartizione dei campionamenti previsti.

Si fa presente che per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme tecniche del PNAA 2018-2020 – Ministero della Salute.

Il presente Piano 2018 e successivi 2019- 2020 saranno costantemente aggiornati a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero con eventuali Addendum, in virtù dei cambiamenti resisi necessari a livello nazionale, e verranno re - inoltrati al medesimo Ministero ed alle Aziende Sanitarie Provinciali.

6. ANAGRAFE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI MANGIMI

Ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale per la gestione delle anagrafiche degli OSM per la creazione di una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Regolamento (CE) n. 183/2005, dal Regolamento (CE) 767/2009, dal Regolamento (CE) 999/01 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi, il Ministero della Salute ha stabilito che le Regioni assicurino il completamento dell'inserimento degli operatori nel SINVSA (Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti), nella piattaforma VETINFO <https://www.vetinfo.sanita.it/>.

Si sottolinea che le anagrafiche degli OSM devono fornire indicazioni circa l'attività svolta dagli operatori stessi. Il SINVSA infatti è stato ideato per l'inserimento del dettaglio dell'attività svolta da ogni operatore, comprendendo sia le attività che necessitano di registrazione o riconoscimento ai sensi del reg.(CE) 183/05, sia le attività del settore dei mangimi medicati, dell'utilizzo di prodotti in deroga al feedban (reg.999/01), nonché dei prodotti non conformi nell'UE. Sono inoltre presenti dei campi "remark" in cui definire il dettaglio delle materie prime utilizzate, ad esempio la tipologia dei prodotti in deroga utilizzati, e l'utilizzo o meno di OGM per alcune tipologie di attività svolta. La presenza di tali informazioni nel sistema, consentirà di creare elenchi dettagliati e fruibili, fondamentali per la programmazione dei controlli e per garantire l'ottemperanza alla normativa.

Si evidenzia inoltre che a partire dal 1 settembre 2018, il sistema di prescrizione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi verrà effettuato esclusivamente via ricetta elettronica, che andrà a sostituire in via definitiva la ricetta veterinaria cartacea.

Pertanto solo gli OSM inseriti sul SINVSA, per i quali le autorità competenti locali hanno inserito correttamente il dettaglio dell'attività prevista per gli operatori del settore dei mangimi medicati autorizzati ai sensi del D.lgs. 90/93, saranno abilitati alla distribuzione di mangimi medicati agli allevatori.

7. SOPRALLUOGHI ISPETTIVI O ISPEZIONI

Il programma di controllo sugli OSM prevede l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi (Allegato 4, Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018/2020), effettuati in base alla categorizzazione del rischio (Allegato 9, Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018/2020) degli OSM, presso:

- ✓ gli operatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 Regolamento (CE) n.183/2005;
- ✓ gli operatori registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005;
- ✓ gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n.90/93), registrati o riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005;
- ✓ gli operatori registrati o autorizzati ai sensi del reg.(CE) 999/01.

Le ispezioni si suddividono in:

- a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità;
- b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
 - ✓ fondato sospetto di irregolarità;
 - ✓ filoni di indagine;
 - ✓ informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici;
 - ✓ emergenze epidemiologiche;
 - ✓ emergenze tossicologiche;
 - ✓ eventi comunque straordinari.
- c).ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
 - ✓ esigenze epidemiologiche;
 - ✓ ricerche.



Per le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1831/2003, dato l'elevato numero dei produttori primari, (agricoltori e allevatori) le ispezioni devono essere programmate in ambito regionale, in base al livello di rischio utilizzando lo strumento di classificazione degli operatori che si ritiene più opportuno e tenendo conto delle potenzialità operative del servizio di sanità pubblica, garantendo comunque l'effettuazione di una percentuale di ispezioni congrua con la necessità di garantire il controllo ufficiale degli operatori.

8. CAMPIONAMENTI

Le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali sono fissate dal Regolamento (CE) n. 1831/2003 e successive modifiche, tranne che per le modalità di prelievo dei campioni destinati alla ricerca di pesticidi e *Salmonella* spp. per i quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento; ad ogni buon fine le "linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi", pubblicate con nota protocollo n. 8527 del 16 aprile 2014 dal Ministero della Salute, sono allegate al PNAA (Allegato 8). Si raccomanda di prestare la massima attenzione nei casi in cui sia necessaria la macinazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM (obbligatorio citare la normativa di riferimento)

I campionamenti effettuati in applicazione del presente piano regionale, sia quelli relativi ai programmi di monitoraggio sia quelli relativi ai programmi di sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l'ottenimento di n. 4 campioni finali da destinare al laboratorio di analisi ed 1 campione finale da consegnare all'OSM del peso indicato nei relativi capitoli del PNA 2018-2020.

Ad ogni campione prelevato deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.

Ai fini del campionamento si dovrà utilizzare il verbale di prelievo campioni scaricato dal sistema SINVA con obbligo di inserire nello stesso sistema le informazioni acquisite in fase di campionamento

Il campionamento è diviso in programma di monitoraggio e programma di sorveglianza, così come definito dal Regolamento CE 853/2004.

La ripartizione dei campioni ha validità annuale.

9. PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEI CAMPIONI

I provvedimenti da adottarsi in caso di positività dei campioni analizzati devono essere valutati caso per caso, a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all'entità e/o alla gravità dell'episodio accertato, ad eccezione del caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica, per la sanità animale o per l'ambiente; in questi casi devono essere messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi, illustrate nelle "Linee Guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi, utilizzando gli allegati 6 e/o 7 al PNAA.

I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale, prevedono che i prodotti risultati positivi devono essere distrutti o, in alternativa, previa autorizzazione della competente U.O. C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzare la nocività (ove possibile), con spese a carico del detentore o del proprietario.

La competente U.O.C. Area C, inoltre, previa un'analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora destinarli ad usi diversi dall'alimentazione animale.

La competente U.O.C. Area C trasmetterà alla Task Force Veterinaria della Regione, con ogni possibile urgenza, le non conformità riscontrate, unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-simile Allegato 3 al PNAA (firmato dal direttore della competente U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) unitamente ad una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l'istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant'altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso.

La Task Force Veterinaria della Regione Calabria, a sua volta, trasmetterà tali segnalazioni, unitamente alla documentazione richiesta, al Ministero della Salute, al fine di poter dare seguito a tutte le dovute competenze.

Qualora il campionamento risulti non conforme:

- La competente U.O.C. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche comunica immediatamente all'OSM la non conformità ed adotta i seguenti provvedimenti (oltre ad attivare il sistema IRASFF se del caso):



Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi. A tal fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, in modo da rendere più uniforme possibile sul territorio regionale l'attività di classificazione degli impianti (Allegato 9, 9 bis, Piano Nazionale Alimentazione Animale 2018/2020).

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- ✓ del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica registrazione/ riconoscimento rilasciato dall'Autorità competente;
- ✓ delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- ✓ delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- ✓ della valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- ✓ della valutazione della capacità di garantire l'omogeneità e la stabilità dei mangimi, in caso di utilizzo di additivi, premiscele e premiscele medicate;
- ✓ dell'etichettatura;
- ✓ dei registri;
- ✓ del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- ✓ delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo;
- ✓ delle procedure di valutazione dei fornitori e verifica del loro regolare riconoscimento/registrazione.

Al fine di garantire un livello minimo dell'attività ispettiva sul territorio, si forniscono le seguenti frequenze ispettive minime presso gli operatori dell'intera filiera del settore dei mangimi.

Un'ispezione l'anno:

- ✓ stabilimenti di produzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- ✓ impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- ✓ aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
- ✓ imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005, esclusi gli OSA che destinano i sottoprodotti all'industria mangimistica;
- ✓ stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;
- ✓ stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- ✓ stabilimenti che operano la produzione/trattamento oleochimico di acidi grassi;
- ✓ stabilimenti di produzione di biodiesel;
- ✓ stabilimenti di miscelazione di grassi.

Un'ispezione ogni due anni:

- ✓ stabilimenti di commercializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), b), del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- ✓ impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
- ✓ laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi
- ✓ imprese di commercializzazione e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005;
- ✓ operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi;



- ✓ sequestra, se presente, la partita oggetto del campionamento (se il prelievo è effettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di alimentazione degli animali);
- ✓ attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
- ✓ attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell'allevamento per autoconsumo;
- ✓ informa immediatamente la Task Force Veterinaria della Regione Calabria e lo stabilimento di produzione del mangime contaminato;
- ✓ effettua l'ispezione dell'OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non conforme;
- ✓ accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
- ✓ verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate/carry over o altri pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;
- ✓ ove ritenuto necessario, procede al campionamento di altri mangimi o di matrici biologiche, sugli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale Residui;
- ✓ per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi derivati, prima dell'esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
- ✓ applica eventuali sanzioni amministrative o denunce penali.

10. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività del piano deve essere rendicontata semestralmente.

I riepiloghi vanno trasmessi entro il 31 luglio 2018 (inviando la rendicontazione dell'attività relativa al 1° semestre) ed entro il 31 gennaio 2019 (inviando la rendicontazione dell'attività relativa all'intero anno 2018).

Si precisa che per la rendicontazione riferita al primo semestre dovranno essere utilizzate le schede semplificate di rendicontazione 1° semestre allegate al PNAA.

I referenti del PRAA delle aziende sanitarie provinciali invieranno alla Task Force Veterinaria - Regione Calabria, la rendicontazione sulle attività di campionamento nonché sull'attività ispettiva effettuate mediante l'utilizzo delle previste schede allegate al PNAA, essi dovranno altresì inviare, con cadenza annuale, una relazione sull'applicazione del PNAA (*Allegato 10 al PNAA*) mettendo in evidenza:

- ✓ l'attività ispettiva effettuata presso gli operatori del settore dei mangimi, con particolare riferimento all'utilizzo di fertilizzanti organici;
- ✓ l'attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto);
- ✓ il tipo e il numero di non conformità riscontrate nell'attività di campionamento e azioni intraprese (sequestro, distruzione, destino ad altri usi, sanzioni, allerta,...);
- ✓ la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalla competente U.O.C. presso gli operatori del settore dei mangimi;
- ✓ l'attività di formazione specifica svolta a livello locale;
- ✓ copia delle check list - censimento produttori mangimi settore NON OGM.

La trasmissione al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale per la Salute, avverrà mediante posta elettronica certificata (PEC) e in forma cartacea.

11. NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, si applicano le disposizioni della legislazione vigente e del "Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli Animali 2018-2019-2020" elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso con nota protocollo n. 29279-P-19-12-2017 *DGSAF* della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (fac-simile) per la pratica attuazione del presente piano regionale si farà riferimento a quella del PNAA ed agli eventuali successivi addendum trasmessi dal Ministero della Salute.

Il presente piano potrà essere modificato in relazione a nuove situazioni emergenti e/o ad eventuali esigenze che dovessero subentrare durante il periodo di attuazione dello stesso.

Si precisa infine che:

1. il presente piano regionale rientra nei c.d. LEA (livelli essenziali di assistenza), soggetto a valutazione ministeriale e che, per raggiungere l'obiettivo, dovranno essere effettuati almeno il 95% dei campioni previsti per ciascun piano di controllo di cui ai successivi capitoli da 1 a 7;

